



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione originale del Consiglio Comunale
N° 2 del 23/01/2012**

Proposta Deliberazione n. 4 del 16/01/2012

Oggetto: Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 17:30 nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da parte del Presidente Dott.ssa Avvocato Corongiu Simona a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e dell'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

PISU IGNAZIO PAOLO	P	ARGIOLAS SALVATORE	P
CORONGIU SIMONA	P	MELEDDU MASSIMO	P
CABULA IGNAZIO	P		
MURGIA GIOVANNI BATTISTA	P		
FULGHESU FAUSTO	P		
FULGHESU DANIELE	P		
MANCA FAUSTO	A		
SULIS BARBARA	P		
ZACCHEDDU ANNA PAOLA	P		
ORGIU CARLO	P		
COSSU LUIGI	P		

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Efisio Farris.

La Dott.ssa Avvocato Simona Corongiu assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente Corongiu illustra il lavoro svolto dalla commissione che ha ottenuto un voto unanime sul testo che viene proposto al Consiglio Comunale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 29.03.2011 con la quale è stato assunto impegno a nominare la Commissione per la revisione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n° 42 del 08.10.1992 e successivamente modificato con Deliberazione del C.C. n° 55 del 30.11.1992;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 02.05.2011 con la quale è stata nominata la Commissione per la revisione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che la succitata commissione ha ultimato i lavori di studio e redazione dello schema di Regolamento;

Visto lo schema di Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, allegato alla presente al fine di farne parte integrante e sostanziale;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Argiolas, Orgiu e Fulghesu Fausto che propongono alcune piccole modifiche;

Ritenuto di provvedere all'adozione del regolamento di cui trattasi accogliendo le modifiche proposte;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica riportato in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti e Votanti 12

Assenti /

Voti favorevoli 12

Voti contrari /

Astenuti /

Con voto unanime

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il Regolamento per funzionamento del Consiglio Comunale, così come allegato alla presente che, composto di n° 45 articoli, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere copia del regolamento di cui trattasi agli uffici comunali, per i successivi adempimenti di competenza.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanime

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Laconi, 19/01/2012

IL RESPONSABILE
DOTT. LUCA MURGIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA AVVOCATO SIMONA CORONGIU

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. EFISIO FARRIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 26/01/2012 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 26-01-12

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. EFISIO FARRIS

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Oggetto

ARTICOLO 2

Diffusione

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 3

Consiglieri Comunali

ARTICOLO 4

Primi Adempimenti del Consiglio

ARTICOLO 5

Gruppi consiliari- Composizione

ARTICOLO 6

Notizie Sulla Costituzione

ARTICOLO 7

Conferenza Dei Capigruppo

ARTICOLO 8

Commissioni Consiliari

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 9

Sede Riunioni

ARTICOLO 10

Convocazione

ARTICOLO 11

Validità Delle Sedute

ARTICOLO 12

Assessori Non Consiglieri E Collegio Dei Revisori Dei Conti

ARTICOLO 13

Ordine Del Giornata

ARTICOLO 14

Sedute – Adempimenti Preliminari

ARTICOLO 15

Pubblicità e Segretezza Delle Sedute

ARTICOLO 16

Ordine durante Le Sedute

ARTICOLO 17

Sanzioni disciplinari

ARTICOLO 18

Tumulto In Aula

ARTICOLO 19

Comportamento del pubblico

ARTICOLO 20

Prenotazione per la discussione

ARTICOLO 21

Svolgimenti ed interventi

ARTICOLO 22

Durata interventi

ARTICOLO 23

Questioni pregiudiziali e sospensive

ARTICOLO 24

Fatto personale

ARTICOLO 25

Interventi conoscitivi

ARTICOLO 26

Dichiarazione di voto

ARTICOLO 27

Verifica numero legale

ARTICOLO 28

Votazione

ARTICOLO 29

Irregolarità Nella votazione

ARTICOLO 30

Verbalizzazione Riunioni

ARTICOLO 31

Diritti Dei Consiglieri

ARTICOLO 32

Revoca e Modifica Deliberazioni

ARTICOLO 33

Segretario – Incompatibilità

TITOLO III

Diritti e Prerogative Dei Consiglieri

ARTICOLO 34

Interrogazioni.

ARTICOLO 35

Svolgimento Delle Interrogazioni

ARTICOLO 36

Interpellanze

ARTICOLO 37

Svolgimento Delle Interpellanze

ARTICOLO 38

Mozioni

ARTICOLO 39

Svolgimento Delle Mozioni

ARTICOLO 40

Ordini Del Giorno Riguardanti Mozioni

ARTICOLO 41

Votazione Delle Mozioni

ARTICOLO 42

Mozione Di Sfiducia

TITOLO IV

Procedure Particolari

ARTICOLO 43

Decadenza Dalla Carica Di Consigliere Comunale

TITOLO V

ARTICOLO 44

Norma Transitoria

ART. 45

Disposizioni Finali – Disposizioni Preliminari

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.
3. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di attuazione, della legge del 15 Dicembre 1999 n. 482, 2 maggio del 2001 n. 345, è garantito anche l'intervento in lingua sarda da parte di tutti i consiglieri, secondo le modalità e le forme di cui al successivo art. 20 del presente regolamento.

ARTICOLO 2

DIFFUSIONE

1. Una copia del regolamento, tradotto anche in lingua sarda, deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 3

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta, alla luce delle norme legislative attualmente in vigore.

ARTICOLO 4

PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Nella prima adunanza successiva all'elezione, convocata e presieduta dal Sindaco, giusta disposizione dell'art. 40 comma 5 del D.Lgs 267/2000, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro per cui sussista una di tali condizioni, procedendo immediatamente alla loro surrogazione.
2. La riunione prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.
3. La stessa documentazione può essere inviata in via telematica se richiesta dal Consigliere.

GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 5

COMPOSIZIONE

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il Capogruppo. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Sindaco, prima dell'adunanza d'insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al capogruppo da cui si distacca ed al Sindaco allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.
4. I Consiglieri che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Sindaco e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.
5. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due consiglieri .
6. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto, e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti al gruppo consiliare . Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella suddetta condizione , essi costituiranno gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto viene data comunicazione per iscritto al Sindaco , da parte dei consiglieri interessati.

ARTICOLO 6

NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ARTICOLO 7

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. È istituita la conferenza dei capigruppo, organo consultivo del sindaco. La conferenza è convocata dal sindaco almeno ogni sei mesi, ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su proposta della giunta comunale o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

ARTICOLO 8

COMMISSIONI CONSILIARI

1. La composizione e la competenza delle commissioni consiliari, sono determinate dal Consiglio Comunale all'atto della loro costituzione. La composizione è determinata con il criterio proporzionale garantendo la partecipazione della minoranza.
2. Ciascuna commissione elegge il presidente, nel proprio seno, alla prima riunione.
3. La commissione è convocata dal proprio presidente con avviso recapitato dal messo comunale almeno tre giorni prima ed è assistita da un impiegato comunale con funzioni di segretario.
4. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei propri componenti ma nel verbale deve risultare l'eventuale diverso parere della minoranza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 9

SEDE RIUNIONI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione del Presidente, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.
2. Qualora il Consiglio, al fine di aderire a manifestazioni pubbliche, si riunisce in luogo diverso dal Palazzo Civico la presenza dei Consiglieri è accertata dal Sindaco o da un suo delegato.

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno, da notificarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o in quella diversa forma (telematica o elettronica) richiesta dal consigliere .
2. L'avviso per le sessioni del bilancio e del rendiconto di gestione, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni (liberi) prima della data fissata per la prima riunione, escludendo dai cinque giorni il giorno della convocazione e quello della riunione.
3. Fatta eccezione che per i casi d'urgenza di cui al comma successivo l'avviso va consegnato almeno tre giorni (liberi) prima, escludendo dai tre giorni il giorno della convocazione ed quello della riunione:
4. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiuntivi.
6. Nessun argomento può essere sottoposto ad esame e deliberazione del Consiglio se la proposta di delibera, completa della documentazione e degli atti propedeutici, non sia stata depositata presso la Segreteria Comunale, per poter essere esaminata a libera visione dei Consiglieri Comunali durante l'orario di ufficio, entro i termini corrispondenti alle rispettive convocazioni del Consiglio Comunale.
7. La stessa documentazione può essere inviata in via telematica se richiesta dal Consigliere.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere pubblicato all'albo on line entro i termini previsti per le notifiche ai consiglieri.

ARTICOLO 11

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.
4. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri tenuti ad astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione ed alla votazione di determinati punti dell' o.d.g., giusto quanto previsto dal successivo art. 28, comma 5.

5. Il Consiglio può deliberare in seconda convocazione se interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
6. Per le sedute in seconda convocazione si intendono quelle che seguono a sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.

ARTICOLO 12

ASSESSORI NON CONSIGLIERI E REVISORE DEI CONTI

1. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa.
2. Il Revisore dei conti può essere invitato dal Sindaco ad intervenire nelle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

ARTICOLO 13

ORDINE DEL GIORNO

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco.
2. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri sono iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge.
3. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i medesimi termini di cui al comma precedente e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri suddetti.
4. Ogni consigliere può presentare ordini del giorno che se pervenuti almeno 10 giorni prima della riunione del consiglio sono iscritti tra gli argomenti da trattare. Se presentati durante la riunione del consiglio, salvo casi d'urgenza, sono rimandati alla riunione immediatamente successiva
5. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
6. Il Consiglio può discutere esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 14

SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento sarà presieduto dal Vice sindaco o, in caso di sua assenza, dal Consigliere anziano.
2. Il Sindaco, in qualità di presidente, trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di

convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, dichiara la seduta deserta e procede ai sensi del successivo art. 33 commi secondo e terzo.

3. Il Sindaco, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, designa tre consiglieri, di cui almeno uno della minoranza, alle funzioni di scrutatori, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

ARTICOLO 15

PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Nel caso si debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il Sindaco dispone la trattazione degli argomenti in seduta segreta.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ARTICOLO 16

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Sindaco spetta di dichiarare l'apertura e la chiusura della seduta ed altresì il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ARTICOLO 17

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente .
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ARTICOLO 18

TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ARTICOLO 19

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o la decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ARTICOLO 20

PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri che intendono intervenire si debbono iscrivere a parlare sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente dell'Assemblea e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
3. I Consiglieri che intendono fare il loro intervento in lingua sarda devono dichiararlo nel momento in cui si iscrivono a parlare. Il Presidente dell'Assemblea, se necessario, assicura la traduzione in lingua Italiana.

ARTICOLO 21

SVOLGIMENTI ED INTERVENTI

1. Il Presidente, concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La limitazione del numero degli interventi non si applica a chi sia relatore per la Giunta per risposte brevi e puntuali di chiarimenti e delucidazioni dei consiglieri.

ARTICOLO 22

DURATA INTERVENTI

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla in piedi dal proprio posto, rivolto al Presidente dell'Assemblea.
2. La durata degli interventi sullo stesso argomento non può eccedere i 15 minuti. Deve essere contenuta entro i 5 minuti quando si tratti di illustrare emendamenti, di dichiarazione di voto, di richiami al regolamento per fatto personale. Il limite della durata degli interventi non si applica a chi sia relatore per la Giunta o per una commissione e a chi sia autore di una proposta o relatore di essa, se di iniziativa consiliare, altresì non si applica all'esercizio del diritto replica.
3. Nel caso di discussioni su argomenti di particolare rilievo il Presidente dell'Assemblea, sentito il Consiglio, può concedere termini superiori a quelli di cui al secondo comma.
4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ARTICOLO 23

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ARTICOLO 24
FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto. Il Presidente dell'Assemblea decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ARTICOLO 25
INTERVENTI CONOSCITIVI

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre durante le sedute di acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili per la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, invitando il Segretario Comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, difensore civico e qualsiasi altra persona a fornire utili elementi di valutazione.

ARTICOLO 26
DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ARTICOLO 27
VERIFICA NUMERO LEGALE

1. Il Presidente dell'Assemblea, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.
2. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
3. I consiglieri che accedono alla adunanza dopo l'appello e che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.

ARTICOLO 28
VOTAZIONE

1. Le votazioni hanno luogo di regola con scrutinio palese.

Allegato alla Deliberazione n° 2 del 23.01.2012

2. Sono da assumere con votazione segreta le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. Quando una deliberazione deve essere adottata a voto segreto le schede sono bianche, le schede non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (sistema maggioritario relativo). In caso di parità di voti la proposta si considera come non approvata e potrà essere ripresentata al Consiglio in una successiva seduta.
5. Il Consigliere deve astenersi dal partecipare e dall'assistere alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse personale o di suoi congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Il Sindaco e gli Assessori, negli stessi casi, devono astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio. I Consiglieri che si astengono obbligatoriamente non si computano né ai fini della validità dell'adunanza, né ai fini della validità della deliberazione. “
6. I Consiglieri che si astengono volontariamente dal voto, sono considerati, al fine della votazione, come non votanti.
7. Quando un atto debba essere adottato, per disposizione di legge o di statuto, o regolamentare a maggioranza speciale o qualificata, si intende approvato quando ottenga la cifra dei voti richiesti per la validità di quella attività collegiale.
8. Quando il Consiglio abbia un numero dispari di componenti, la maggioranza assoluta è costituita dal numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
9. Quando la legge lo preveda, allorché si debba provvedere alla elezione o nomina a determinate cariche, quando in una votazione libera non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio. Nel ballottaggio la votazione viene concentrata, per ogni posto, sui due candidati che, nella votazione libera avranno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta, o quella relativa, secondo la previsione della legge. In caso di parità di voti tra i candidati che, nella votazione libera, ne hanno riportato il maggior numero, entra in ballottaggio il più anziano di età.

ARTICOLO 29

IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
- 2.

ARTICOLO 30

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale e debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. In caso di impedimento del Segretario le funzioni possono essere svolte da altro segretario comunale o dal vicesegretario, che purché in possesso dei requisiti previsti può essere nominato quando occorre.
3. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

4. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui alla convocazione dell'assemblea e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
5. Quando per eventi eccezionali il Consiglio viene convocato fuori dall'ambito del territorio comunale l'atto di convocazione e la relativa verbalizzazione devono essere redatti secondo le normative adottate nelle sedute straordinarie o urgenti; in questo caso il Consiglio può scegliere uno dei suoi componenti con le funzioni di segretario verbalizzante.

ARTICOLO 31

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo, qualora ne faccia esplicita richiesta.

ARTICOLO 32

REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportino modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ARTICOLO 33

SEGRETARIO – INCOMPATIBILITÀ

1. Il Segretario comunale non può partecipare all'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 34

INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. La Giunta é tenuta a rispondere nel più breve tempo possibile e comunque entro i successivi trenta giorni .
3. Le risposte orali possono essere date nella stessa seduta di presentazione o in quella immediatamente successiva.

ARTICOLO 35

SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte orali alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione, salvo che non sia fatta propria da un altro Consigliere.

ARTICOLO 36

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento.

ARTICOLO 37

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta.
2. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta, dal Sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o non soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Sindaco di decadenza dell'interpellanza, salvo che non sia fatta propria da altro Consigliere.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ARTICOLO 38

MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

ARTICOLO 39

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro

presentazione, se presentate almeno dieci giorni prima della seduta fissata per il consiglio

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 15 minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ARTICOLO 40

ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno sullo stesso argomento.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione.
3. Le mozioni possono anche essere emendate, ritirate o non messe in votazione su richiesta del proponente .

ARTICOLO 41

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

ARTICOLO 42

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia va presentata al Segretario Comunale che la trasmette al Sindaco e al Presidente del Consiglio per la convocazione del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

TITOLO III

PROCEDURE PARTICOLARI

ARTICOLO 43

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la constatazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica secondo quanto previsto dall'art 40 dello Statuto .
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO IV

ARTICOLO 44

NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 23 – comma 11 dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Legge Regionale Sardegna 18 Marzo 2011, n° 10.
2. Pertanto, fino al primo rinnovo, il Consiglio Comunale continuerà ad essere presieduto dal Presidente eletto con delibera consiliare n° 20 del 12/06/2010, secondo quanto previsto dallo **Statuto Comunale** approvato con deliberazione del Consiglio n° 13 del 12/05/2004.
3. Fino alla prima scadenza della consiliatura, il Presidente e il Vicepresidente continuano a mantenere le prerogative e le attribuzioni proprie della carica.

ARTICOLO 45

DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Una copia del presente Regolamento, pubblicata sul sito istituzionale del Comune, viene depositata negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo online, da effettuarsi dopo la deliberazione .